

**Comune di STERNATIA**  
(Provincia di Lecce)

**STATUTO COMUNALE**  
(Legge 8 giugno 1990, n.142)

- Modificato ed adeguato con delibera C.C. n. 2 del 18.1.1996 e n. 43 del 3.11.1995, trattato del CORECO con provv. n. 1360/9 del 31.1.1996.
- Con delib. CC. n. 28/2002 è stata prevista la figura del Presidente del Consiglio (artt. 125 e 127.) BURP n. 120 del 24.9.2002



TITOLO I  
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1  
POTERI E FUNZIONI

- 1) Il Comune di Sternatia è Ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente Statuto.
- 2) Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
- 3) Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della Comunità amministrata.

Art.2

TERRITORIO-GONFALONE-STEMMA-ALBO PRETORIO

- 1) Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
- 2) Promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite dalla Regione.
- 3) Denomina le borgate e le frazioni.
- 4) Ha un proprio gonfalone ed uno stemma dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento.
- 5) Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 6) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
- 7) Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 5° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

**Comune di STERNATIA**  
(Provincia di Lecce)

**STATUTO COMUNALE**  
(Legge 8 giugno 1990, n.142)

- Modificato ed adeguato con delibera C.C. n. 2 del 18.1.1996 e n. 43 del 3.11.1995, ristata del CORECO con provv. n. 1360/9 del 31.1.1996.
- Con delib. CC. n. 28/2002 è stata prevista la figura del Presidente del Consiglio (artt. 125 e 127) BURP n. 120 del 24.9.2002



TITOLO I  
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1  
POTERI E FUNZIONI

- 1) Il Comune di Sternatia è Ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente Statuto.
- 2) Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
- 3) Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della Comunità amministrata.

Art.2

TERRITORIO-GONFALONE-STEMMA-ALBO PRETORIO

- 1) Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell' ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
- 2) Promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite dalla Regione.
- 3) Denomina le borgate e le frazioni.
- 4) Ha un proprio gonfalone ed uno stemma dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento.
- 5) Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 6) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
- 7) Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 5° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 3  
AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

- 1) Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tale attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.
- 2) A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della Comunità.
- 3) Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, anche di volontariato, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

Art.4  
SERVIZI SOCIALI

- 1) Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.
- 2) Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
- 3) Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
- 4) Concorre ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio - sanitari integrati.
- 5) Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione ed alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.
- 6) Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
- 7) Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio naturale, storico, librario, artistico, archeologico, ambientale, monumentale ed ecclesiastico, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
- 8) Tutela e valorizza, in particolare, il patrimonio culturale grico della popolazione del Comune.
- 9) Riconosce le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti sul territorio e ne favorisce lo sviluppo.



Art.5  
SVILUPPO ECONOMICO

- 1) Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.
- 2) Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.
- 3) Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
- 4) Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
- 5) Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
- 6) Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.
- 7) Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione e di altri Enti.
- 8) Promuove lo sviluppo delle attività agricole, favorendo una ordinata espansione delle stesse, quale espressione dei costumi e delle tradizioni locali al fine di consentire una giusta collocazione del prodotto sul mercato e ne favorisce la sperimentazione sia in campo produttivo che distributivo.

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- 1) Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
- 2) Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
- 3) Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e di quello non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.
- 4) Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione, parcheggi e verde pubblico idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche, il superamento delle barriere architettoniche.
- 5) Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
- 6) Promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

Art.7  
LIMITI ALLE FUNZIONI

- 1) Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrativa.

Art.8

L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- 1) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 2) Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.
- 3) Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

Art.9  
PROGRAMMAZIONE

- 1) Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo la risorse destinate alla loro specifica attuazione.
- 2) Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei Sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
- 3) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 4) Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale alla formazione dei piani e programmi regionali.

Art.10  
L'INFORMAZIONE

- 1) Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
- 2) Periodicamente ed almeno una volta l'anno relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audio - visivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
- 3) Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge e dallo statuto e dal relativo regolamento.

TITOLO II  
ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Capo I

Art. 11  
ORGANI

Sono organi del Comune:

- a) Il Consiglio Comunale;
- b) La Giunta Comunale;
- c) Il Sindaco.

## Capo II

### Art. 12

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.



Introdotta con delib. CC. 28/2002

**Art. 12 bis**  
*Presidenza del Consiglio*

1. Il Consiglio Comunale nomina nel suo seno, con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio ha poteri di convocazione e di direzione dei lavori consiliari a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere anziano ai sensi dell'art. 40, comma 2° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

**Art. 12 ter**  
*Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio*

1. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicura l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Il Presidente promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali che l'ordinamento attribuisce al Consiglio Comunale ed assicura, con le modalità previste dal presente Statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di mandato del Sindaco.
4. Il Presidente del Consiglio:
  - programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
  - attiva l'istruttoria sulle deliberazioni d'iniziativa delle Commissioni e dei Consiglieri nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
  - assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
  - promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dallo Statuto e dal regolamento;
  - propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
  - promuove, da parte del Consiglio, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle opposizioni della Presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia;
  - promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini in conformità allo Statuto ed all'apposito regolamento;
  - cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore Civico, ove nominato, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
  - adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dal regolamento;
  - riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;
  - autorizza le missioni dei Consiglieri comunali.



Art. 13  
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

- 1) deliberare gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
- 2) approvare i regolamenti comunali;
- 3) approvare l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) approvare le piante organiche e le relative variazioni;
- 5) approvare i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- 6) approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- 7) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- 8) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;
- 9) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
- 10) affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;
- 11) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi; delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
- 12) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- 13) approvare le delibere relative alla contrazione di mutui e all'emissione di prestiti obbligazionari;

- 14) deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- 15) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e del Segretario e di altri responsabili dei servizi;
- 16) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
- 17) nominare al di fuori dei casi di cui al punto che precede, i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni la cui nomina è ad esso riservata dalla legge;
- 18) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 19) approvare in apposito documento gli indirizzi generali di governo;
- 20) istituire le Commissioni Consiliari speciali;
- 21) istituire a norma dell'art.19 della legge n.81/93 commissioni di indagine sulla attività amministrativa delle quali i poteri, la composizione ed il funzionamento sono disciplinati dall'apposito Regolamento Consiliare e dell'art.21 del presente Statuto;

Art. 14  
ELEZIONE E DURATA

- 1) Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
- 2) La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
- 3) Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
- 2) Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
- 3) Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
- 4) Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 5) Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
- 6) I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti specificatamente dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.
- 7) I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni speciali delle quali fanno parte.
- 8) Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 9) I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio, eleggono il loro Capo-Gruppo e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
- 10) Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere Anziano, colui che ha riportato il maggior numero di voti individuali dato da quelli di preferenza più quelli di lista.
- 11) Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art.16  
CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

- 1) I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
- 2) I consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria di cui all'art.18, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
- 3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a norma del regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
- 4) Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate per iscritto al Consiglio Comunale per il tramite del Sindaco o del Segretario Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione acclarata al protocollo del Comune.
- 5) In caso di dimissioni, decadenza, rimozione, impedimento permanente o decesso del Sindaco la convocazione del Consiglio è disposta dal Vice-Sindaco a norma dell'art.37 bis della legge 142/90 come modificato dallo art.20 della legge 81/1993.

Art.17

PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

- 1) La prima seduta del Consiglio Comunale susseguente alle Elezioni Amministrative è convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dello obbligo di convocazione provvede il Prefetto in via sostitutiva.
- 2) Nella seduta di cui al comma 1 il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti riceve la comunicazione della nomina dei componenti della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.
- 3) Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo.
- 4) L'adunanza è presieduta dal Sindaco neo eletto.

Art. 18

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che stabilisce anche lo ordine del giorno della seduta.
- 2) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di gennaio, giugno e ottobre.
- 3) Esso è convocato in sessione straordinaria dal Sindaco ovvero su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste sempreché rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale a norma dell'art.13 dello Statuto. In caso di inosservanza di tale obbligo, previa diffida, provvede il Prefetto, in via sostitutiva.
- 4) In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
- 5) Per le modalità di convocazione si applicano la norme di cui all'art.125 del T.U. 1915.
- 6) La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.



Art. 19  
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1) Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà dei consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale.
- 2) Nella seconda convocazione, che dovrà avere luogo in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno quattro consiglieri. La disposizione non si applica nell'ipotesi del bilancio di previsione per il quale non si può fare ricorso alla seduta di seconda convocazione.
- 3) Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 4) Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
- 5) Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il Regolamento stabilisce la votazione segreta.
- 6) Il Regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
- 7) Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
- 8) I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 19 bis  
SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1) Qualora durante il quadriennio un seggio dovesse rimanere vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, esso è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 19 ter  
SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1) Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 - comma 4/bis - della legge 19.3.1990, n.55, come modificato dall' art. 1 della legge 18.1.1992, n.16 il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista stessa che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti nei confronti del quale non sussistono condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art.19 bis.

Art.20  
REGOLAMENTO INTERNO

- 1) Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2) La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

Art.21  
COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

- 1) Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi assicurando in ogni caso, a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale.
- 2) Commissioni speciali possono, in particolare, essere costituite:
  - a) per predisporre schemi di regolamento nelle materie di competenza comunale;
  - b) per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta nonché allo scopo di indagare sull'attività amministrativa a norma dell'art.19 legge n.81/93 e del presente art.13 comma 21 del presente Statuto.
- 3) Per le stesse finalità di cui al precedente comma 1), il Consiglio Comunale può deliberare la istituzione di commissioni speciali miste, costituite da Consiglieri Comunali in numero tale da garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari e da cittadini, estranei al Consiglio Comunale, in numero pari a quello dei Consiglieri.

## Art. 21 Bis

### CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha la possibilità di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e gli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi saranno stabilite dall'apposito regolamento.
  - b) Di dare atto che a seguito dell'introduzione nello Statuto Comunale dell'art. 21 Bis saranno da considerarsi abrogati gli articoli e le disposizioni statutarie e regolamentari i cui contenuti siano eventualmente in contrasto con l'art. 21 bis;
  - c) Di prendere atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio Comunale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e che anche detta integrazione statutaria sarà inviata al Ministero dell'Interno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli statuti.

### Capo III

#### Art.22 LA GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune con competenza generale.
- 2) Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.
- 3) Essa collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso le deliberazioni collegiali;

#### Art.22 bis NOMINA E PREROGATIVE DELLA GIUNTA

- 1) I componenti della Giunta tra cui un ViceSindaco sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione nella seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta di indirizzi generali del governo.
- 2) Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
- 3) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 4) Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 2 non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti e gli affini fino al 3° grado del Sindaco.
- 5) La Giunta comunale decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art.23  
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

- 1) La giunta compie gli atti di amministrazione che le sono attribuiti dalla legge e che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto del Sindaco e del Segretario; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 2) Spetta, in generale, alla Giunta:
  - a) Compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio ed agli organi di decentramento;
  - b) riferire al consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi generali e settoriali, nella prima sessione ordinaria dell'anno successivo a quello di riferimento;
  - c) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
- 3) Spetta, in particolare:
  - a) dare esecuzione ai provvedimenti del consiglio ed adottare i provvedimenti di gestione conseguenti agli atti programmatori;
  - b) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione dei consigli;
  - c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;
  - d) adottare i provvedimenti di assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale in applicazione della disciplina giuridica e degli accordi di lavoro approvati con DD.PP.RR. e con riferimento alle qualifiche formali rivestite e previste nella pianta organica e, per quanto concerne le assunzioni temporanee e straordinarie, nel rispetto degli eventuali limiti di legge;
  - e) deliberare in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento;
  - f) deliberare, nei casi di urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dell'art. 32, comma 3°, della legge n.142/90;

- g) deliberare gli storni di fondi con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità;
- h) provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche e dei singoli piani finanziari nei limiti di cui al precedente art. 13, punto 5, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;
- i) affidare, nei limiti di cui alla precedente lettera h) gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
- l) deliberare, la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- m) deliberare l'erogazione di contributi, indennità compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l'osservanza ed i limiti stabiliti dalle leggi;
- n) attuare le deliberazioni adottate dal consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- o) deliberare in materia di liti attive e passive, salvo quanto disposto dal successivo art. 30, comma 5, lettera c), in materia di rinunce e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi;
- p) approvare i contratti nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo regolamento.



Art. 24  
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da due Assessori che potranno essere nominati anche tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta Comunale esercita collegialmente le proprie funzioni.
- 2) A ciascun assessore sono assegnate, dal Sindaco con l'atto di nomina, funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto.
- 3) La Giunta attribuisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di assicurare la sostituzione del Sindaco in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.
- 4) In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco svolge le relative funzioni l'assessore più anziano d'età.
- 5) Le attribuzioni e funzioni anzidette possono essere modificate dal Sindaco con atto analogo a quello di nomina degli Assessori qualora se ne ravvisi la necessità.
- 6) La Giunta comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale e gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.
- 7) La procedura per la formazione delle deliberazioni della Giunta è stabilita nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 26  
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1) La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
- 2) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 3) Alle sedute della Giunta possono intervenire i revisori dei conti.
- 4) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 2°, della Legge n.241/1990.
- 5) Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi dal presente statuto e dai Regolamenti.
- 6) Il Segretario Comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute.
- 7) Le deliberazioni adottate nel corso della seduta della Giunta Comunale sono firmate dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 27  
DURATA IN CARICA

La Giunta ed il Sindaco rimangono in carica, in ogni caso, sino all'elezione della nuova Giunta e del Sindaco.

Art. 28  
MODIFICHE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA - REVOCA-  
SOSTITUZIONE

- 1) Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni.
- 2) Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione al Segretario Comunale. Se la mozione viene approvata e votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- 3) Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma 2, previa diffida, vi provvede il Prefetto in via sostitutiva.
- 4) La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco sfiduciato ovvero dal vice-Sindaco. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice-Sindaco la presidenza viene assunta dal Consigliere Comunale più anziano di età presente alla seduta consiliare.
- 5) I singoli componenti della Giunta possono essere revocati per determinazione motivata del Sindaco che ne dovrà dare comunicazione al Consiglio nella prima seduta nella quale comunicherà il nuovo Assessore nominato.
- 6) Nel caso di dimissioni presentate dai singoli componenti la Giunta il Sindaco provvede alla loro sostituzione della quale dovrà dare comunicazione al Consiglio nella prima seduta.
- 7) Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, ovvero di impedimento temporaneo, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco delegante salvo ad assegnarla ad altro assessore nominato dal Sindaco in sostituzione dell'Assessore cessato.

Art. 29  
DIMISSIONI E DECADENZA

- 1) Le dimissioni o la cessazione per qualsiasi causa del Sindaco comportano la decadenza dell'intera Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio o la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
- 2) Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio per il tramite del Segretario comunale ed acquisite al protocollo comunale e da tale data decorre il termine di venti giorni trascorso il quale esse divengono irrevocabili a norma dell'art. 37 bis della legge n. 142/90 come introdotto dall'art. 20 della legge 21/93. Durante il decorso del termine di venti giorni prima indicato le dimissioni possono essere revocate.
- 3) Per le dimissioni presentate nel corso di una seduta della Giunta Comunale o del Consiglio, regolarmente verbalizzate, il termine di cui sopra decorre dal giorno della seduta stessa.
- 4) La decadenza dalla qualità di Sindaco e di assessore avviene per il verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge ed è promossa e pronunciata in conformità alle norme stabilite dal D .P.R. 16/5/1960, n.570 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5) L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
- 6) La decadenza è promossa e pronunciata nei modi previsti dal regolamento.
- 7) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

## Capo IV

### IL SINDACO

#### Art. 30

#### FUNZIONI E COMPETENZE

- 1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, egli rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- 2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta di indirizzi generali di governo.
- 3) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 4) Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri con le modalità che saranno previste nell'apposito regolamento consiliare.
- 5) Spetta al Sindaco:
  - a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta Comunale fissandone l'ordine del giorno e la data dell'adunanza. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione del Consiglio in un termine non superiore a venti giorni a norma dell'art. 31 commi 7 e 7 bis della legge 142/90;
  - b) rappresentare l'Ente anche in giudizio previa deliberazione della Giunta Comunale;
  - c) promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;
  - d) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori;
  - e) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;

- f) sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- g) coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi al Consiglio Comunale, gli organi degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- h) provvedere sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. A tutte le nomine e alle designazioni provvede entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero nei termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato di Controllo (CO.RE.CO.) adotta i provvedimenti sostitutivi a norma dell'art. 48 della L.142/90;
- i) indire i Referendum Comunali;
- l) sospendere cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dal regolamento di disciplina, i dipendenti del Comune;
- m) promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, salvo ratifica del Consiglio Comunale nel caso previsto dal 5° comma dello stesso articolo;
- n) stipulare i contratti nei quali l'Ente è parte, sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata;
- o) riceve da parte di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, nella sua qualità di Presidente della G.C., la richiesta di sottoporre al controllo eventuale, alcune delibere di Giunta Comunale curarne gli adempimenti relativi;
- p) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;
- q) provvedere all'osservanza dei regolamenti, d'intesa con gli assessori preposti ai vari settori.



Art. 31  
ALTRE ATTRIBUZIONI

- 1) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
  - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
  - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
  
- 2) Il Sindaco, altresì, quale Ufficiale di Governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 32  
GIURAMENTO E DISTINTIVO

- 1) Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la seguente formula:

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico bene”.

- 2) Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 33

**DIMISIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA,  
SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO**

- 1) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 2) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- 3) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

Art. 34  
VICE SINDACO

- 1) Il Vice Sindaco è l'Assessore che, espressamente nominato dal Sindaco a norma del secondo comma dell'art. 34 della legge 142/90 sostituisce il Sindaco in caso di sue dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso o di sua assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis legge 19.3.1990, n.55 come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992, n.16.
- 2) Il Vice Sindaco riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
- 3) Il Vice Sindaco svolge le funzioni di Sindaco sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco nei casi di cui all'art. 37 bis della legge 8.6.1990 n.142 inserito dall'art. 20 della legge n.81/93.

### TITOLO III

#### LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### Capo I

#### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

##### Art. 35 ISTITUTI

- 1) Sono istituti della partecipazione:
  - a) l'iniziativa popolare;
  - b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
  - c) il referendum consultivo;
  - d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
  - e) l'azione popolare;
  - f) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi.

## Capo II

### INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

#### Art. 36

#### L'INIZIATIVA POPOLARE

- 1) Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali e culturali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.
- 2) Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
- 3) Le proposte articolate sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.
- 4) Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali e culturali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.
- 5) Il Regolamento del Consiglio Comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente 3° comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.
- 6) Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa, assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

Art. 37

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

- 1) Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.
- 2) Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.
- 3) Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.
- 4) Il Regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

## Capo III

### Art. 38

#### IL REFERENDUM CONSULTIVO

- 1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi della Comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.
- 2) E' indetto, altresì, referendum consultivo, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano almeno 1/5 degli elettori del Comune, alla data della presentazione della proposta.
- 3) La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
- 4) Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
- 5) Il Regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum, che deve essere dichiarata entro 60 giorni dalla presentazione.



Art. 39

IL REFERENDUM CONSULTIVO INDETTO PROVINCIA

Il Comune assicura l'effettuazione di REFERENDUM CONSULTIVI della Comunità locale, indetti dalla Provincia, utilizzando il proprio ufficio elettorale e le proprie strutture.

LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO

- 1) Il referendum consultivo non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni.
- 2) Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione di delibere consiliari.
- 3) Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.
- 4) Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto.

## Capo IV

### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 41

#### DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

- 1) Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
- 2) Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
- 3) Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
- 4) I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 42  
COMUNICAZIONE

- 1) Il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dal Regolamento, provvedono a dare notizia dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
  - a) l'oggetto del procedimento promosso;
  - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
  
- 2) Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

ACCORDI - RECESSI - CONTROVERSIE

- 1) In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 38, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
- 2) Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
- 3) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
- 4) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
- 5) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

- 1) Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
- 2) Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
- 3) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

## Capo V

### Art. 45

#### L'AZIONE POPOLARE

- 1) Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.
- 2) Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

## Capo VI

### IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

#### Art. 46 DIRITTO DI ACCESSO

- 1) Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.
- 2) Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3) Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.
- 4) Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione.
- 5) Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.



Art.47  
LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

- 1) Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli Enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.
  
- 2) Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art.48  
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

- 1) Gli atti amministrativi sono pubblici.
- 2) Nell'ambito dei principi generali fissati dai precedenti artt. 10 e 46 e di quelli contenuti nel Capo IV, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendono effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.
- 3) Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.
- 4) Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti Comunali.

## TITOLO IV

### MODIFICHE TERRITORIALI - DECENTRAMENTO FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

#### Capo I

#### Art.49

#### MODIFICHE TERRITORIALI

Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli artt. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

## Capo II

### Art.50

#### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

- 1) Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, i seguenti strumenti :
  - a) la convenzione;
  - b) il consorzio;
  - c) l'unione con altro o più comuni;
  - d) l'accordo di programma.
  
- 2) Per le stesse finalità di cui al precedente comma può partecipare a società consortili con prevalente capitale pubblico.

## TITOLO V

### ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

#### CAPO I

#### ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

##### Art.51

#### PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

- 1) L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dall'art.9 del presente statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica dirigenziale, per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività.
- 2) Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto d'informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure, per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

Art.52

ATTIVITA' NORMATIVA REGOLAMENTARE

- 1) Nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento statale e regionale e dal presente statuto, i regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi del precedente art.13, punto 2.
  
- 2) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. La prima dopo l'adozione della deliberazione approvativa da parte dell'organo competente. La seconda dopo l'espletamento del controllo e le eventuali approvazioni od omologazioni previste dalle leggi vigenti.

## Capo II

### Art.53

#### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2) La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per condurre ad unità l'indirizzo politico e l'attività burocratica, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatico che di gestione, garantendo, comunque le finalità e gli obiettivi delineati dai contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione.
- 3) Il regolamento organico del personale, nel rispetto dei principi sopra delineati, deve in ogni caso disciplinare precipuamente:
  - a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - b) il ruolo organico del personale;
  - c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;
  - d) le modalità dell'attività di coordinamento fra il Segretario dell'Ente e le strutture interne;
  - e) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato;
  - f) le norme di contenuto sociale in conformità degli accordi collettivi di lavoro;
  - g) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedurali ed i responsabili del procedimento;
  - h) le pari opportunità, al fine di ottimizzare le risorse femminili presenti nell'Ente locale.

Art.54  
SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività in conformità alle modalità stabilite nel regolamento.
  
- 2) Spetta in particolare al Segretario:
  - a) provvedere all'istruttoria e alle procedure attuative delle deliberazioni;
  - b) curare l'attuazione dei provvedimenti, firmando anche gli atti a rilevanza esterna strettamente riservati alla sua competenza ai fini correlativi;
  - c) provvedere ai relativi atti esecutivi;
  - d) esprimere obbligatoriamente il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio ed alla Giunta comunale;
  - e) partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e alla Giunta e redigere i relativi verbali;
  - f) coordinare l'attività tra gli organi politici e le strutture interne;
  - g) rogare, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, gli atti e i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere;
  - h) provvedere alla registrazione, trascrizione e comunicazione, nei casi previsti dalla legge, degli atti indicati alla precedente lettera e tenere lo speciale repertorio;
  - i) proporre i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e delle funzionalità dei vari servizi;



- l) esercitare nei confronti del personale il potere disciplinare nei limiti delle sanzioni previste nei contratti di lavoro, proponendo, anche, la adozione di provvedimenti più gravi alla Giunta comunale;
- m) emanare istruzioni, direttive ed ordini di servizio ai responsabili apicali, ferma restando la competenza e la responsabilità di questi ultimi nella scelta delle azioni per l'attuazione delle disposizioni;
- n) esprimere pareri, anche per iscritto, in ordine a problemi di natura giuridico-amministrativa;
- o) curare l'invio delle copie di tutte le deliberazioni di Giunta di cui ai commi 2 e 4 dell'art.45 della legge n. 142/90 ai Capi-Gruppo consiliari e al Prefetto quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- p) presiedere le commissioni di concorso nel rispetto delle procedure e modalità previste dal relativo regolamento;
- q) presiedere le aste, le licitazioni private, le Commissioni di gara nel rispetto delle norme statali, regionali e regolamenti vigenti;
- r) l'adozione di atti aventi rilevanza esterna che non comportano attività deliberative e che non siano attribuiti dallo Stato ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressioni di discrezionalità tecnica con eventuale esercizio dei relativi poteri di spesa nei casi e nei limiti indicati dalla legge;
- s) provvedere alla liquidazione amministrativa di spese regolarmente ordinate secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità comunale con proprie autonome determinazioni.

Art. 55

ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

La funzione dei responsabili dei servizi e degli uffici sono regolate dal relativo regolamento comunale;

- a) esprimono il parere obbligatorio sulle proposte di deliberazioni di cui all'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142;
- b) assegnano a sé o ad altro dipendente addetto alla struttura cui sono preposti, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento relativo ad atti di competenza;
- c) spettano, inoltre, agli stessi le altre responsabilità attribuite dai contratti collettivi e dai regolamenti.

Art. 56  
RESPONSABILITA'

Ferma restando la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativa - contabile prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni sottoposte al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale.

## Capo II

### SERVIZI PUBBLICI

#### Art. 57

#### FORME DI GESTIONE

- 1) Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
  - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
  
- 2) Il Consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

Art. 58  
INDIRIZZO - VIGILANZA E CONTROLLO

- 1) Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedurali.
- 2) A tal fine spetta al Consiglio Comunale:
  - a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori e sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritarie;
  - b) l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni;
  - c) l'approvazione dei piani-programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;
  - d) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
  - e) l'approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni.
- 3) Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lettera a) del comma 2°, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
- 4) Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.
- 5) I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI

- 1) Gli amministratori ed i sindaci di cui al 2° comma, lettera a), del precedente articolo sono scelti dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
- 2) La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.
- 3) La revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire, su motivata proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune nel primo caso, di un terzo dei consiglieri assegnati nel secondo caso. La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione su proposta del Sindaco.
- 4) Per la nomina, designazione e revoca, si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 32, comma 2°, lettera n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO VI  
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 60  
DEMANIO E PATRIMONIO

- 1) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
- 2) I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
- 3) Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

Art. 61  
TRIBUTI COMUNALI

- 1) Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 2) Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.



Art. 62  
ENTRATE DEL COMUNE

- 1) Le entrate del Comune sono costituite :
  - a) da entrate proprie;
  - b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
  - c) da tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) da trasferimenti erariali;
  - e) da trasferimenti regionali;
  - f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  - g) da risorse per investimenti;
  - h) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
  - i) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
  
- 2) Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l' erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
  
- 3) I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

Art. 63  
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
- 2) Entro la data prevista dal precedente articolo 23, comma 3°, lettera b), la Giunta propone al Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo.
- 3) Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia.
- 4) Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
- 5) Il Consiglio Comunale, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 6) I bilanci degli Enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.
- 7) Con apposito regolamento il Consiglio comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.
- 8) Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
- 9) E' necessario per la validità della deliberazione del bilancio la maggioranza semplice, a meno che nel bilancio non siano previsti mutui di scopo, nel qual caso detta deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica al momento della votazione, con che tale maggioranza non sia inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune. Tali maggioranze sono richieste anche per le sedute di seconda convocazione.

Art. 64  
CONTO CONSUNTIVO

- 1) Entro il termine stabilito nel precedente articolo 23, comma 3, lettera b), la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
- 2) I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 3) Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 4) Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 5) Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.
- 6) I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.

Art. 65  
REVISORE DEI CONTI

- 1) Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.
- 2) Il revisore dura in carica tre anni con inizio dalla data d'insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, e non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3) Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- 4) Può intervenire alle riunioni di Giunta.
- 5) Collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.
- 6) Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 7) Risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.

Art. 66  
CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) La Giunta comunale trasmette ogni quadrimestre al Consiglio comunale ed al revisore una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni degli impegni assunti e dei programmi effettuati nel periodo considerato, unitamente al consuntivo di cassa.
- 2) Il revisore deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'ente.
- 3) Il revisore può in qualsiasi momento procedere gli accertamenti di competenza.
- 4) Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
- 5) Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
- 6) Il regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute; la redazione dei processi verbali; l'indennità da corrispondere al revisore, e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

Art. 67  
CONTRATTI

- 1) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
  
- 2) Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
  
- 3) Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

PROCEDURA FORMAZIONE STATUTO

Lo Statuto è deliberato, nella sua interezza normativa, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nella predetta ipotesi, il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

## TITOLO VII

### MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 69

#### REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

- 1) La revisione dello statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.
- 2) La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
- 3) L'iniziativa di revisione non può prevedersi se non sia trascorso un anno dall'approvazione dell'ultima revisione o dalla reiezione di una identica proposta di revisione.



Art. 70  
DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2) Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

## INDICE

### TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- 1 Art 1 - Poteri e Funzioni
- 2 " 2 - Territorio - Gonfalone - Stemma - Albo Pretorio
- 3 " 3 - Autonomia e partecipazione
- 4 " 4 - Servizi sociali
- 5 " 5 - Sviluppo economico
- 6 " 6 - Assetto ed utilizzazione del territorio
- 7 " 7 - Limiti alle funzioni
- 8 " 8 - L'attività amministrativa
- 9 " 9 - Programmazione
- 10 " 10 - L'informazione

### TITOLO II - ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

#### Capo I - Organi

- 11 " 11 - Organi del Comune

#### Capo II - Il Consiglio Comunale

- 12 Art 12 - Il Consiglio Comunale
- 13 " 13 - Attribuzioni del Consiglio
- 15 " 14 - Elezioni e durata
- 16 " 15 - Prerogative dei Consiglieri Comunali
- 17 " 16 - Cessazione dalla carica di Consigliere
- 18 " 17 - Prima adunanza e convocazione
- 19 " 18 - Convocazione del Consiglio Comunale
- 20 " 19 - Adunanze e deliberazioni
- 20 " 19 Bis - Surrogazione dei Consiglieri Comunali
- 21 " 19 ter - Supplenza dei Consiglieri Comunali
- 22 " 20 - Regolamento interno
- 23 " 21 - Commissioni Consiliari speciali

*art. 12 bis Presidente del Consiglio  
art. 12 ter Poteri e funzioni del  
Presidente del Consiglio*

#### Capo III - La Giunta Comunale

- 24 Art 22 - La Giunta Comunale
- 24 " 22 bis - Nomina e prerogativa della Giunta
- 25 " 23 - Attribuzioni della Giunta
- 27 " 24 - Composizione della Giunta
- 28 " 25 - Attività e funzionamento della Giunta
- 29 " 26 - Adunanze e deliberazioni
- 30 " 27 - Durata in carica
- 31 " 28 - Mozione di sfiducia costruttiva - Revoca - Sostituzione
- 32 " 29 - Dimissione e decadenza

#### Capo IV - Il Sindaco

- |    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 33 | Art | 30 | - Funzioni e competenze  |
| 35 | "   | 31 | - Altre attribuzioni   |
| 36 | "   | 32 | - Giuramento e distintivo  |
| 37 | "   | 33 | - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco |
| 38 | "   | 34 | - Vicesindaco  |

#### TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### Capo I - Istituti di partecipazione

- |    |   |    |            |
|----|---|----|------------|
| 39 | " | 35 | - Istituti |
|----|---|----|------------|

##### Capo II - Iniziativa popolare Organismi di partecipazione e Consultazione

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 40 | " | 36 | - L'iniziativa popolare                       |
| 41 | " | 37 | - Organismi di partecipazione e consultazione |

##### Capo III - Referendum consultivo

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 42 | " | 38 | - Il referendum consultivo                   |
| 43 | " | 39 | - Il referendum consultivo indetto Provincia |
| 44 | " | 40 | - Limiti al referendum consultivo            |

##### Capo IV - Partecipazione al procedimento amministrativo

- |    |     |    |                                       |
|----|-----|----|---------------------------------------|
| 45 | Art | 41 | - Diritto di partecipazione           |
| 46 | "   | 42 | - Comunicazione                       |
| 47 | "   | 43 | - Accordi - recessi - controversie    |
| 48 | "   | 44 | - Limiti al diritto di partecipazione |

##### Capo V - L'azione popolare

- |    |   |    |                     |
|----|---|----|---------------------|
| 49 | " | 45 | - L'azione popolare |
|----|---|----|---------------------|

##### Capo VI - Il Diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi ed alle strutture e servizi

- |    |   |    |                                |
|----|---|----|--------------------------------|
| 50 | " | 46 | - Diritto di accesso           |
| 51 | " | 47 | - Limiti al diritto di accesso |
| 52 | " | 48 | - Diritto all'informazione     |

**TITOLO IV - MODIFICHE TERRITORIALI - DECENTRAMENTO  
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**

**Capo I - Modifiche territoriali**

53 Art 49 - Modifiche territoriali

**Capo II - Forme associative e di cooperazione**

54 Art 50 - Forme associative e di cooperazione

**TITOLO V - ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Capo I - Organizzazione Uffici e Personale**

55 Art 51 - Principi generali amministrativi  
56 " 52 - Attività normativa regolamentare

**Capo II - Organizzazione degli Uffici e dei servizi**

57 Art 53 - Organizzazione degli uffici e dei servizi  
58 " 54 - Segretario Comunale  
60 " 55 - Attribuzioni dei responsabili dei servizi  
61 " 56 - Responsabilità

**Capo III - Servizi pubblici**

62 Art 57 - Forme di gestione  
63 " 58 - Indirizzo - vigilanza e controllo  
64 " 59 - Nomina e revoca amministratori

**TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'**

65 Art 60 - Demanio e Patrimonio  
66 " 61 - Tributi comunali  
67 " 62 - Entrate del Comune  
68 " 63 - Bilancio e programmazione  
69 " 64 - Conto consuntivo  
70 " 65 - Revisore dei Conti  
71 " 66 - Controllo di gestione  
72 " 67 - Contratti  
73 " 68 - Procedura formazione Statuto

## TITOLO VII - MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

74	Art	69 - Revisione ed abrogazione dello Statuto
75	"	70 - Disposizioni finali